

EDITORIALE

TULLIO PADOVANI

La spazzacorrotti

Riforma delle illusioni e illusioni della riforma

A breve distanza dall'ultima riforma, si prospetta un nuovo intervento legislativo di riforma. Il testo ne critica il fondamento, e valuta negativamente i due principali strumenti prospettati per favorire l'accertamento: l'agente sotto copertura, di cui si segnala l'incongruità, e la causa di non punibilità consistente in una forma di ravvedimento operoso, ritenuta strutturalmente destinata all'inefficienza. Da ultimo, si segnala l'assurdità del quadro sanzionatorio.

A short distance from the last reform, there is a new reform legislative intervention. The text criticizes the foundation, and negatively evaluates the two main instruments envisaged to facilitate the investigation: the undercover agent, whose incongruity is reported, and the cause of non-punibilità consisting in a form of industrious repentance, Deemed structurally destined for inefficiency. Lastly, the absurdity of the sanctioning framework is noted.

SOMMARIO: 1. Introduzione: i postulati di un emnesimo intervento riformatore. - 2. Nuovi strumenti di accertamento dei reati di corruzione: l'agente sotto copertura. - 3. ...e la respiscenza premiata. - 4. Le linee del trattamento sanzionatorio. Conclusioni.

1. Introduzione

Non può ancora dirsi «a regime» la riforma dei delitti di corruzione entrata in vigore nel 2012 e modificata nel 2015, che già si profila un nuovo intervento legislativo, seguendo la legge del moto riformatore perpetuo, che nelle nostre plaghe accompagna il ritmo incessante di una persistente emergenza. Questo è per l'appunto il quadro che con ricorrente monotonia si delinea per questo o quel comparto normativo, di cui si denuncia la condizione di crisi o di inefficienza poc'anzi affrontata, ma ancora tale da esigere rimedi più consistenti, più penetranti, più severi: è la storia già raccontata da Alessandro Manzoni nel primo capitolo de «I promessi sposi». Nel caso della corruzione, la stagione «emergenziale» risale ai primi anni Novanta, ed è scandita da una serie di interventi novellistici, tra cui il più significativo è certamente rappresentato dalle profonde innovazioni introdotte dalla l. 6 novembre 2012, n. 190. Tanta solerzia e tanta cura non sono evidentemente bastati per estirpare la mala pianta; nuove e più stringenti provvidenze legislative reclama il contrasto di un'epidemia che i farmaci sperimentati non sono riusciti a sconfiggere, e nemmeno - pare - ad arginare.

È questo lo scenario delineato per giustificare la necessità di nuovi interventi

in materia di corruzione. La *Relazione* al disegno di legge n. 1189, in via d'approvazione, non manca di premettere che «il livello di corruzione percepito nel settore pubblico è molto alto e mantiene l'Italia in posizione lontana dai vertici della classifica europea»; del resto «studi e pubblicazioni, indagini e procedimenti penali per fatti di corruzione gravissimi e sistematici [...] mostrano come la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione siano delitti seriali e pervasivi, che si traducono in un fenomeno endemico ...»¹.

Non v'è dubbio alcuno che l'indice di percezione della corruzione, cui la *Relazione* fa riferimento, sicuramente redatto con criteri di professionalità e di indipendenza, collochi l'Italia in una posizione alquanto critica: nel 2017 risulta, ad es., al venticinquesimo posto su trentuno Stati europei. Ma si tratta per l'appunto di un indice di "percezione", sia pur desunto dalle valutazioni di operatori qualificati, come imprenditori, giornalisti finanziari, professionisti, e così via. Ma la percezione non sempre e non necessariamente corrisponde alla realtà, soprattutto quando essa non deriva da una esperienza, ma da un giudizio largamente valutativo.

Quando ci si basa su dati di esperienza i risultati in effetti cambiano, e non di poco. Nel report dell'Istat dedicato a «La corruzione: il punto di vista delle famiglie», si stima che «il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richiesta di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi)»². Le famiglie coinvolte ammontano a 1.742.000: da ciò si può dedurre che gli episodi in qualche modo riconducibili alla corruzione (senza poterne definire qualifica o rilevanza) sarebbero più o meno 18 mila in un anno: forse meno, molto meno di quanto l'indice di percezione non autorizzi a presumere.

Sul piano dell'accertamento effettivo la messe - come la stessa *Relazione* documenta³ - risulta ancor più scarsa: i procedimenti penali attivati per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio dal 2010 al 2016 oscillano mediamente tra i cinquecento e i mille per anno; le sentenze definitive di condanna o di patteggiamento pronunciate nello stesso arco di tempo risultano, infine, poche centinaia. A questo punto, e sulla base di questi dati, si impone una domanda: qual è il fondamento obiettivo e verificabile del carattere «endemico» attribuito dalla *Relazione* al fenomeno della corruzione? Lasciando da parte

¹ Cfr. Camera dei deputati n. 1189 - Disegno di legge 24 settembre 2018, *Relazione* 1 s.

² Cfr. ISTAT, *La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie, statistiche Report 12 ottobre 2017*, in www.cococo.istat.it.

³ Cfr. *Relazione*, cit., 4 s.

«recenti studi e pubblicazioni», che - a tutto concedere - costituirebbero fonti secondarie la cui attendibilità dovrebbe stimarsi alla stregua delle fonti primarie da tali «studi e pubblicazioni» utilizzate, dovremmo riferirci a «indagini e procedimenti penali per fatti di corruzione gravissimi e sistematici (alcuni dei quali hanno avuto anche vasta eco mediatica)». Occorre allora rilevare che nessuno penserebbe mai di inferire dalla circostanza che in Italia vengono ogni anno commessi alcuni efferati omicidi, la conclusione che l'omicidio sia un delitto «endemico». Perché un simile modo di “ragionare” dovrebbe invece valere per il delitto di corruzione? È ben vero che esso presenta notoriamente, per le caratteristiche stesse della sua esecuzione, in base ad un accordo simmetrico parimenti “vincolante”, una cifra oscura piuttosto elevata. Quanto elevata, però, non si può certo arguire considerando la gravità delle corruzioni accertate: basti dire che una larga parte delle sentenze deriva dal patteggiamento, lasciando ben presumere che i fatti ritenuti fossero di entità relativamente modesta.

Questi rilievi - si potrebbe obiettare - guardano al fenomeno della corruzione come a una quota-parte del diritto penale «del cittadino»: una corruzione, cioè, che implica una devianza individuale, una trasgressione singolare. Se il fenomeno si riconduce ad una attività criminale stabilmente organizzata, l'area di riferimento diviene piuttosto quella del diritto penale «del nemico», e cioè dell'antagonista che contende allo Stato le sue funzioni, abusandone o tentando di usurparle più o meno surretiziamente. In un paese quale il nostro, funestato dalla presenza di solide e possenti consorterie criminali organizzate, la corruzione può certo risultare “endemica”, in quanto essa costituisce uno degli strumenti operativi d'elezione. Si tratta di un rilievo plausibile, ma tutt'altro che dirimente: gli strumenti criminosi utilizzati dalle mafie si combattono con gli strumenti normativi destinate a colpirle. Una corruzione connessa alla criminalità organizzata sconterà quindi il peso della speciale repressione riservata a queste forme delinquenziali; e non si tratta certo di un peso lieve. Ma che c'entra questo con il trattamento da destinare alla corruzione, per così dire, «del cittadino»? Il savio legislatore dovrebbe saper distinguere il topo di campagna, preda di ogni gatto, dal ratto delle chiaviche, che anche i soriani temono.

2. Nuovi strumenti di accertamento dei reati di corruzione: l'agente sotto copertura.

Acconciandoci alla deriva e dando per “scontata” l'esigenza di una nuova battaglia campale specificamente rivolta alla corruzione, si tratta allora di valutare le forze schierate per combatterla. Per quanto non manchino le armi di solito

esibite in ogni riforma che si rispetti, e cioè gli inasprimenti del trattamento sanzionatorio, su cui ci si intratterrà a seguito (*infra*, 4), bisogna riconoscere che il legislatore ha puntato su nuovi ordigni, destinati a rendere più agevole l'accertamento dei reati di corruzione. Il proposito, in linea di principio, è corretto. Muovendo all'assunto che la corruzione sia «endemica» e dalla constatazione che peraltro il suo accertamento si esprime in cifre assai modeste, si ravvisa la necessità di ridurre il divario tra il 'commesso' e lo 'scoperto', incidendo così sulla cifra oscura del reato: cifra che è verosimilmente elevata, per quanto sia impossibile stabilire quanto.

I due ordigni sono costituiti da arnesi per verità già collaudati, ma in settori tutt'affatto diversi di quello dei delitti di corruzione: agenti sotto copertura e pentiti remunerati. La circostanza che ad essi non si sia mai fatto ricorso per favorire l'accertamento di questo genere di reati avrebbe dovuto, di per sé, indurre qualche perplessa riflessione.

Per quanto riguarda gli agenti sotto copertura, si tratta della modifica dell'art. 9, c. 1 lett. a), l. 16 marzo 2006, n. 146, che – com'è noto – ha riunito e integrato in un unico contesto normativo le varie ipotesi di agenti sotto copertura sparse nei diversi settori normativi: traffico di stupefacenti, terrorismo, criminalità organizzata, e così via. Inserendo il riferimento alle disposizioni incriminatrici in materia di corruzione si è dovuto ovviamente integrare anche la tipologia di condotte criminose che l'agente sotto copertura è legittimato a compiere «al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine» ai diversi delitti contemplati, perché quelle già previste non si sarebbero adattate all'intervento ipotizzato rispetto alla corruzione. Si è pertanto previsto che gli agenti sotto copertura siano giustificati se «corrispondono danaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri o danno danaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo» (art. 6 d. d. l.).

È facile constatare come il legislatore abbia attribuito all'agente sotto copertura un ruolo corrispondente a quello del corruttore: ad altro non può infatti riferirsi il "corrispondere" o il "promettere" o il "dare" danaro o altra utilità. Naturalmente non può trattarsi di condotte istigatorie, che assumano cioè una funzione promotrice: lo rende manifesto non solo il limite teleologico delle condotte autorizzate: «al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti...» (i quali si suppongono quindi già commessi), ma, in particolare, la precisazione che la corresponsione avvenga «in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri» e che la promessa o la dazione di danaro o altra uti-

lità seguano una «richiesta» dell'agente pubblico. È chiaro ed incontrovertibile, dunque: agente sotto copertura non può confondersi con agente provocatore, né in generale, né, in specifico, quando ci si muova nell'ambito della corruzione.

A questo punto, scendendo dal cielo dei principi ai sentieri che attraversano i boschi, non è difficile rendersi conto che, così correttamente delimitata, la figura dell'agente sotto copertura si rivela, o inconsistente, o pericolante. È inconsistente, e cioè priva di una funzione praticamente identificabile, ogni qual volta il fenomeno corruttivo si manifesti in un circuito, per così dire, «chiuso»: una gara d'appalto; un'operazione edilizia; una fornitura pubblica, e così via dicendo. In tali casi, la stessa struttura del delitto presuppone ed implica un ambito più o meno vasto, in cui tutti finiscono col conoscersi. Accade, cioè, quel che accade in ogni vicenda contrattuale: prima di stipulare l'accordo operano meccanismi selettivi di affidabilità personale; trattandosi di accordi criminosi, la valutazione di affidabilità si fa tanto più occhiuta quanto maggiore sia il rischio. Supporre che un agente sotto copertura riesca a costruire una «leggenda» (come si suol dire nel linguaggio dei servizi segreti) a tenuta stagna, equivale a cullare il sonno raccontandosi favole.

Ma v'è di più. La previsione stessa dell'agente di copertura, e quindi la previsione di un possibile rischio aggiuntivo (per quanto remoto), stimolerà maggiore diffidenza e più puntuali verifiche preventive, indebolendo, verosimilmente, l'efficacia delle intercettazioni e delle captazioni, che rappresentano lo strumento sinora rilevatosi più efficace nell'accertamento di fatti corruttivi: nelle conversazioni - dovranno supporre i birbanti - converrà bene tener conto che l'interlocutore possa non essere quello che dichiara. All'inutilità può quindi aggiungersi il danno.

Una prospettiva migliore sembra dischiudersi per l'ambito della corruzione non connessa a circuiti contrattuali definiti, per quelle ipotesi, cioè, in cui l'occasione criminosa scaturisce da contingenze occasionali: definire una pratica edilizia; ottenere una concessione; fruire di una prestazione sanitaria, e così via dicendo. In questi casi l'inserimento dell'agente sotto copertura sembra poter avvenire con maggior facilità. In tali casi, tuttavia, il suo ruolo finirà col risultare pericolante, e cioè pericolosamente inclinato sul versante dell'agente provocatore. Si consideri il caso del privato che disponga di una conversazione registrata, da cui si possa desumere l'intenzione del pubblico ufficiale di ottenere indebitamente una somma di denaro. L'agente sotto copertura non potrebbe certo suggerire di definire l'accordo col pubblico ufficiale, riservando la consegna del denaro ad un incaricato costituito, ovviamente, dall'agente sotto copertura stesso. Così facendo, questi si renderebbe isti-

gatore del patto corruttivo non ancora concluso, e non potrebbe quindi dirsi realizzato il presupposto normativo della corresponsione sulla base di un «*accordo illecito già concluso da altri*». Gli esempi potrebbero moltiplicarsi per molte fattispecie simili, ma la sostanza del rilievo è chiara: l'agente sotto copertura è destinato a compiere un vero e proprio *slalom* lungo il percorso esecutivo del reato, per evitare di uscir di pista e prendere la china dell'agente provocatore.

È allora lecita la domanda: che ci sta a fare l'agente provocatore nel contrasto alla corruzione? Forse solo danni alla causa, e magari anche a se stesso.

3. ...e la resipiscenza premiata

Sotto auspici meno controvertibili sembra profilarsi l'altro strumento messo in campo dal disegno di legge: il nuovo art. 323-*ter* c.p., che introduce una nuova causa di non punibilità basata sul ravvedimento operoso del corruttore o del corrotto. Anche in questo caso, come già in quello dell'agente provocatore, non si tratta di un'innovazione, quanto piuttosto di una trasposizione: il c.d. pentimento incentivato da corrispettivi premiali può vantare – se di vanto si tratta – una lunga e risalente tradizione che, per i tempi più recenti, si riporta alla repressione del terrorismo eversivo, di lì è poi è transitato nel contrasto alla criminalità organizzata, e, per li rami, si è variamente diffuso nei settori più disparati: financo, per dire, nell'ambito della lotta alla contraffazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali (art. 474-*quater* c.p.). Naturalmente, la congerie normativa di queste cause di non punibilità, o circostanze attenuanti a effetto speciale, non è uniforme: essa si dispone lungo due assi fondamentali, l'uno costituito da condotte antagonistiche rispetto all'offesa, idonee quindi a reintegrare, almeno in parte, l'offesa provocata o a farne cessare gli effetti; l'altro orientato a stimolare forme di collaborazione processuale nell'agevolare la lotta a questo o quel fenomeno criminoso, secondo una logica inquisitoria simmetricamente inversa a quella che ispirava la tortura giudiziale, soprattutto se diretta *in caput sociorum*. Si tratta comunque pur sempre di una pressione a rivelare: una “soave” inquisizione, si è potuto dire; ma pur sempre un'inquisizione.

Nel caso dell'art. 323-*ter*, di cui si progetta l'introduzione, la nota dominante è costituita dalla dimensione antagonistica rispetto all'offesa: si tratta, in effetti, di fornire indicazioni concernenti il reato commesso e, nel caso del pubblico agente, anche di mettere a disposizione l'utilità percepita o il suo equivalente. Le carte della causa di non punibilità sono dunque fundamentalmente in regola rispetto alla logica di un diritto penale ancora basato sulla tutela di beni, suscettibile di comprendere anche misure premiali per eliminare o circoscri-

vere l'offesa recata. Del resto, un congegno normativo analogo era già contenuto nelle «Proposte in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento dei partiti», formulate nel 1994 da parte di un gruppo di magistrati della Procura di Milano e di professori di diritto e di procedura penale (tra cui spiccava la presenza di Federico Stella)¹; «Proposte» che dovevano, per un verso, chiudere la stagione di Tangentopoli e, per un altro, impedire che un fenomeno simile potesse in futuro riproporsi. Il progetto non ottenne un'accoglienza unanime; anzi, suscitò vivaci critiche su plurimi versanti, non ultimo, per l'appunto, quello della causa di non punibilità che l'attuale disegno di legge riprende quasi alla lettera, e comunque in termini funzionalmente corrispondenti.

In effetti, valutata sul piano operativo, la causa di non punibilità così concepito sembra votata alla paralisi, indotta dalla sua stessa struttura guardinga e circospetta. La condotta di resipiscenza «utile» è infatti vincolata a un termine massimo («entro sei mesi dalla commissione del fatto»), al cui interno si collocano due termini inferiori alternativamente stabiliti: «prima dell'iscrizione» nel registro delle notizie di reato o, nei casi di cui al co. 2 e al co. 3-*bis* dell'art. 335 c.p.p., prima «della conoscibilità di tale iscrizione». Ma chi mai potrà essere lo sprovveduto che, nei sei mesi stabiliti in limite massimo, si azzarderà a farsi avanti, non sapendo se nel frattempo sia avvenuta la sua iscrizione? Può informarsi, ovviamente col rischio, tutt'altro che teorico, che l'iniziativa assunta, guarda caso, entro i fatidici sei mesi, finisca comunque con l'assumere un carattere «sintomatico» piuttosto vistoso. Lo stesso termine di sei mesi risulta poi, a ben vedere, incerto, se si considera che la «commissione» del reato di corruzione può risultare (e risulta per lo più) dislocata lungo un arco temporale anche piuttosto lungo e la sua consumazione assume forma «protratta». In definitiva, per ottenere la non punibilità si prospetta un salto nel buio: non precisamente una prospettiva confortante per chi vi si avventuri.

La previsione circospetta di termini di «decadenza» ha una sua logica, ovviamente; ma è proprio questa che rivela l'assurdità della disciplina proposta. Si tratta, nella prospettiva seguita dal legislatore, di evitare il paradosso per cui, una volta fiutato il vento infido, il corruttore e il corrotto si precipitino entrambi dal pubblico ministero vuotando il rispettivo sacco (per l'agente pubblico comprensivo dei guiderdoni abusivamente percepiti); dopo di che la partita si chiuderebbe con il proclama «liberi tutti». Il congegno normativo delle scansioni temporali dovrebbe quindi assicurare che il «pentito» sia de-

¹ Cfr. il testo con le relative *Note illustrative*, in *Riv. it.*, 1994, 911 ss.

centemente tale, e cioè non indotto alla resipiscenza da circostanze che ragionevolmente indurrebbero chiunque a mostrarsi contrito. Per un verso o per l'altro, da noi, il pentimento deve odorare, almeno un poco, di confessionale. Il fatto è che la non punibilità concepita come cesoia per infrangere il patto corruttivo ha un logica strettamente e duramente utilitaristica: serve, rendendo precaria la sua stipulazione, ad incentivare la funzione dissuasiva della minaccia di pena. Per poter assolvere a tale compito, deve tuttavia essere utilizzata con il necessario "cinismo". Nella corruzione il versante offensivo gravita sulla condotta del pubblico agente: è da lui che l'ordinamento esige fedeltà, secondo la concezione germanica della corruzione che ha ormai da tempo scalzato, nel nostro sistema penale, la concezione romanistica, strettamente connessa al mercimonio dell'atto. Se questa è la deriva, occorre seguire l'onda: la non punibilità dovrebbe in questa logica essere accordata solo al privato, con limiti temporali laschi assai. Si tratta - né più né meno - di mettere il pubblico agente in piena balia del corruttore, che potrà guadagnarsi l'impunità denunciandolo.

È raccomandabile una soluzione di questo tipo? Chi scrive non la raccomanderebbe senza riserve, basate su ragioni che sarebbe peraltro inutile esporre (o ripetere) in questa sede, visto che essa non si profila all'orizzonte. Quel che è certo è che la soluzione adottata dal legislatore è incongrua e vaniloquente.

4. Le linee del trattamento sanzionatorio. Conclusioni.

Sul piano sanzionatorio la *Relazione* al disegno di legge riconosce come «un ulteriore, generalizzato aggravamento delle pene principali non sia strumento strategicamente vincente», dato il sensibile aumento già intervenuto in occasione dei precedenti interventi di riforma: la corruzione propria, ad es., ha subito, rispetto alla previsione originaria del 1930, un incremento del 200% quanto al minimo e del 100% quanto al massimo⁵. Con tutto ciò, il progetto non rinuncia ad un cospicuo 'ritocchino' per la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in cui la reclusione già comminata «da uno a sei anni» transita «da tre a otto anni».

A questo punto, il quadro edittale vede concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita allineate nell'identità del minimo: sei anni di reclusione, e solo molto marginalmente differenziate nel massimo (dodici anni sia per la concussione che per la corruzione da atti giudiziari, dieci anni e dieci anni e sei mesi rispettivamente per la corruzione per atto contrario e per l'induzione indebita). La corru-

⁵ Cfr. *Relazione*, cit. 5.

zione per l'esercizio della funzione si colloca su un gradino inferiore, ma non di molto (tre anni il minimo, otto anni il massimo); si tratta tuttavia di una figura criminosa che l'ermeneutica giurisdizionale sembra già aver condannato ad un ruolo recessivo: la sua fine applicativa sarà verosimilmente quella del vecchio art. 318, e cioè una pratica scomparsa, anche se, nella riforma del 2012, la fattispecie assumeva una funzione baricentrica.

C'è da chiedersi se valga davvero la pena tenere in piedi un tale arsenale di fattispecie simili, non sempre agevolmente distinguibili nella pratica applicativa, per le quali, alla fine, la pena dovrà oscillare entro le lame di una stessa forbice. Le *Proposte* cui si è fatto cenno (*retro*, 3) imboccano con decisione la strada dell'unificazione delle figure: un'unica fattispecie di corruzione, con pene diversificate per corrotto e corruttore e poche circostanze aggravanti ad effetto speciale. La concussione sparisce dall'orizzonte per confluire in una ipotesi aggravata di estorsione, punita con la reclusione da sei a vent'anni. Non sarebbe stata questa la panacea di tutti i mali, e forse nemmeno una scelta del tutto appropriata; ma, ancora una volta, quel che è certo è che l'assetto attuale, a furia di incrementi sanzionatori scoordinati e furibondi, sembra realizzare compiutamente il paradigma – sin troppo ricorrente – della *amentia legis*.

Pur essendo vero che il progetto in via di approvazione non incide significativamente sul quadro edittale ereditato, non per questo rinuncia ad aggravare, e molto significativamente, il trattamento sanzionatorio complessivo, all'insegna del motto che accompagna mediaticamente il testo: spazzacorrotti. L'avvio in discarica è innanzitutto promosso da un vistoso irrigidimento delle pene accessorie, introducendo per i reati di corruzione e concussione (oltre che per il peculato) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la perpetua incapacità di contrattare con la p.a., salvo ipotesi minori che, con i limiti edittali attuali, copriranno davvero un ambito marginale. Per giunta, la sospensione condizionale della pena eventualmente concessa potrà, per queste due pene accessorie, essere esclusa. La disciplina riverbera i suoi effetti sul piano del patteggiamento, essendo prevista la possibilità di applicare tali pene accessorie con la sentenza *ex art. 444, co. 2, c.p.p. Dulcis in fundo*, le varie fattispecie di corruzione, insieme con il peculato, vengono inseriti nel tragico elenco dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario che – com'è tristemente noto – è la porta d'ingresso ad un regime carcerario differenziato, d'inasprita severità e sostanzialmente ostile alle istanze dell'art. 27, 3 co., Cost. In buona sostanza, il microsistema dei delitti di corruzione è immesso in blocco nelle fornaci del diritto penale del nemico.

L'esito è, in qualche modo, conseguente alle premesse: se l'Italia è divorata

dal cancro della corruzione (*retro*, 1), la chemioterapia pare di rigore, con quel che ne segue in termini di livellamento, inasprimento, espulsione. Ma che dire se la supposta diagnosi fosse semplicemente quel che in realtà appare essere, e cioè un fattoide? Com'è noto, il fattoide è qualcosa che assomiglia ad un dato obiettivo, ma in realtà tale non è, perché la sua fondatezza non è dimostrata e, alla prova del riscontro, si rivela almeno in parte inconsistente. È questo che accade con la corruzione, il cui conclamato dilagare deriva da valutazioni opinabili e da enfattizzazioni strumentali. Il circuito di trasfigurazione è complesso, ma non indecifrabile, composto essenzialmente dalla trasposizione di dati afferenti alla criminalità organizzata ad un contesto comune, enfattizzato mediante valutazioni non corrispondenti alla verifica empirica disponibile. Poderose cinghie di trasmissione nella produzione del fattoide sono ovviamente i *media*, ad un tempo suggestionabili e suggestivi. Il risultato finale è un *idolum tribus* sul quale si proiettano pulsioni, e sul quale si ricaricano illusori processi catartici, secondo i migliori canoni della peggiore politica.

Quel che resta non è allora altro che l'ennesimo esempio di quella «giuridicità debole» sagacemente individuata da Sabino Cassese tra i «caratteri costanti» del nostro ordinamento⁶. Essa consiste essenzialmente nella sistematica propensione a disciplinare situazioni e rapporti mediante una legislazione derogatoria, rendendo asfittico, se non sopprimendo, l'ambito applicativo della disciplina comune. Ne scaturisce un assetto normativo oscuro, gonfio di contraddizioni e di sperequazioni, in perenne rotta di collisione con il principio di eguaglianza. Esso rappresenta - secondo un efficace ossimoro di Piero Calamandrei - un vero e proprio «illegalesimo legale»⁷, e cioè una legalità del guscio esteriore, ma che nel suo contenuto ne tradisce il fondamento e, in primo luogo, l'ineludibile nesso con il principio di eguaglianza. Niente di confortante e niente di nuovo.

⁶ Cfr. CASSESE, *L'Italia: una società senza stato?*, Bologna, 2011, 59 ss.

⁷ Cfr. CALAMANDREI, *Il regime dell'illegalità*, in *Non c'è libertà senza legalità*, Bari, 2018, 45 ss.

ARCHIVIO PENALE 2018, n. 3